

PROGETTO NAUSICAA

L'Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze, la Regione Toscana, la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze, l'Organismo di Conciliazione di Firenze e la Camera di Commercio di Firenze definiscono il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA

Visto il Programma Esecutivo di Azione (PEA), elaborato dal Ministero della Giustizia, sul tema della mediazione, come strumento di attenuazione dei conflitti sociali, che può contribuire alla riduzione del debito giudiziario, sia civile che penale, incidendo significativamente sugli indicatori economici di crescita;

vista la Direttiva Comunitaria del Parlamento e del Consiglio n. 2008/52/CE del 21.05.08 che, allo scopo di garantire un migliore accesso alla giustizia, pone agli Stati membri l'obiettivo minimo di fornire i tribunali di "strumenti efficaci per promuovere attivamente l'utilizzo della mediazione", anche considerata la necessità di garantire "un'equilibrata relazione tra la mediazione ed il procedimento giudiziario";

visto altresì l'art. 5 della medesima Direttiva, secondo cui "il tribunale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato ed avuto riguardo alle circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Il tribunale può, in ogni caso, richiedere alle parti di partecipare ad un incontro informativo sul ricorso alla mediazione";

visto ancora che l'art. 4 della stessa Direttiva prevede che siano approntati codici volontari di condotta del mediatore e meccanismi di controllo al fine di garantire la qualità della mediazione, incoraggiando altresì la formazione iniziale

e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti;

visto che la legge 18 giugno 2009, n. 69, contempla una delega al Governo al fine di "prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione";

visto che la predetta legge 18 giugno 2009, n. 69, contempla inoltre una delega al Governo al fine di "prevedere per le controversie in particolari materie la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali";

considerato che l'Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze, composto da avvocati, magistrati, funzionari di cancelleria e professori universitari è da tempo impegnato a promuovere la cultura della conciliazione, all'interno e all'esterno della giurisdizione, con la finalità di garantire l'accesso alla giustizia in tutte le forme per cittadini e utenti in generale ed è dunque disponibile a sostenere ogni iniziativa che si inserisca in tale direzione;

considerato che la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze è dal 1998 impegnata nello studio, nella ricerca e nella didattica interna ed esterna, in materia di risoluzione alternativa delle liti, in particolare in materia di conciliazione; che dal 2005 organizza corsi di perfezionamento universitario e specializzazione sul tema de "La conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti"; che nel 2007 ha ricevuto l'accreditamento quale Ente Formatore dal Ministero della Giustizia;

considerato inoltre che la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze ha svolto attività didattica professionalizzante ed ha creato un Laboratorio sulla Conciliazione denominato "Unaltromodo" con lo scopo di

diffondere la cultura della conciliazione, al quale hanno partecipato studenti e studiosi della Facoltà nonché studiosi e professionisti provenienti da altre realtà;

considerato che la Camera di Commercio di Firenze é iscritta al n.4 del Registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia, degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazioni in materia societaria a norma dell'art. 38 D.lgs 17.01.2003, n. 5;

considerato che gli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze hanno costituito l'Organismo di Conciliazione di Firenze, iscritto al n. 37 del Registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia, degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 D.lgs. 17.01.03 n. 5;

considerato che l'Organismo di Conciliazione di Firenze, unitamente alla Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e alla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, ha inteso programmare ed attivare corsi di formazione in materia di conciliazione, avvalendosi anche del supporto scientifico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze;

considerato che la Camera di Commercio di Firenze, cha da anni si adopera con successo per la promozione della cultura della conciliazione e cura particolarmente la formazione dei propri conciliatori, organizzando corsi di formazione base e specialistica, ha a propria volta in essere forme di collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze;

visto l'art. 2 della legge n. 580/93, nonché le norme in materia di conciliazione che riconoscono, con riferimento alle controversie tra imprese e tra que-

ste e i consumatori, ma non solo con riguardo ad esse, il ruolo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle cui funzioni il presente protocollo fa espresso riferimento;

vista la Legge Regionale della Regione Toscana n. 73/08 che nell'ambito delle norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali, all'art. 7, contempla "la conciliazione in relazione alle controversie discendenti dall'attuazione delle politiche europee, tra soggetti od imprese richiedenti finanziamenti europei, nelle quali l'amministrazione regionale o suoi soggetti dipendenti sono parte" e, all'art. 8, prevede la promozione di un soggetto consortile multidisciplinare avente anche compiti di informazione "sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i prestatori di servizi professionali e gli utenti";

considerato che sotto questo profilo la Regione Toscana si è concretamente, tempestivamente e positivamente attivata, realizzando la Cancelleria telematica, quale riferimento unitario che contiene tutte le informazioni, i provvedimenti e gli allegati, relativi ai fascicoli depositati presso la Corte di Appello di Firenze e presso alcuni Tribunali della Toscana, in collaborazione con i diversi enti istituzionali, per l'applicazione della legge 241/1990; oltre che con le azioni promosse, d'intesa con le Camere di commercio, nell'ambito delle politiche per la tutela dei consumatori e degli utenti (legge regionale 12 gennaio 2000 n. 1) che progressivamente hanno portato alla condivisione di azioni tese alla trasparenza dei mercati e all'individuazione dei sistemi stragiudiziali quale miglior metodo per risolvere i conflitti di carattere economico;

considerato che, nell'ambito del Progetto Regionale "Introduzione nel territorio della Regione Toscana di modalità di risoluzione alternative a quella

giurisdizionale per le controversie in materia di responsabilità sanitaria", la Regione Toscana, che dal 2005 si avvale dell'apporto scientifico e progettuale della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze e della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in esecuzione di quanto previsto dalla Delibera della G.R.T. n. 1019 del 27.12.2007 ha avviato un protocollo per la sperimentazione dell'impiego delle tecniche di conciliazione in materia di responsabilità medica, per adesso limitato alle controversie di valore inferiore ai 50.000,00= euro, con l'intenzione di estendere l'ambito di applicazione a liti anche di valore superiore, ove la sperimentazione dia esito positivo;

considerata l'utilità di ricondurre le attività di conciliazione nell'ambito di un quadro complessivo, in cui sperimentare un positivo raccordo tra le funzioni dell'Organismo di Conciliazione di Firenze con le attività del Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Firenze;

considerata la disponibilità della Regione a cooperare, tramite la Fondazione G. Carmignani, nella prima fase di impianto, alla formazione dei Conciliatori dell'Organismo di Conciliazione di Firenze e della Camera di Commercio di Firenze nonché di tutti gli operatori comunque coinvolti nel Progetto, formazione gestita direttamente dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze oppure curata anche con l'apporto scientifico e progettuale della medesima ed in collaborazione con l'Organismo di Conciliazione di Firenze ed il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio; nonché la disponibilità a fornire supporto ed *expertise* operativo in riferimento agli aspetti tecnologici della struttura di conciliazione e di semplificazione delle sue procedure di funzionamento, anche con riferimento alla struttura di conciliazione della Camera di commercio di Firenze relativamente ai contenuti della Cancelleria telematica;

valutata la positiva disponibilità dei diversi soggetti promotori a cooperare alla realizzazione di iniziative sempre più condivise e partecipate;

preso atto dell'apprezzamento e sostegno per l'iniziativa in oggetto manifestati dal Dr. Fabio Massimo Drago, Presidente della Corte d'appello di Firenze;

preso atto della dichiarazione congiunta sottoscritta dal Dr. Enrico Ognibene, Presidente del Tribunale di Firenze, dall' Avv. Roberto Russo, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e dal Dr. Sandro Santi, Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze di **apprezzamento** per l'iniziativa in oggetto, e di **impegno a seguire e sostenere** la fase di sperimentazione della conciliazione delegata dagli uffici giudiziari secondo le linee del Protocollo d'intesa, mediante la diffusione dell'iniziativa tra tutti gli operatori (magistrati, avvocati e commercialisti) e tramite la partecipazione ad opportune attività di formazione ed informazione, compresa la creazione di sportelli informativi, auspicando che sia possibile realizzarne almeno uno presso i locali del Tribunale, compatibilmente con le risorse disponibili;

considerato quindi necessario promuovere la conciliazione presso organismi di conciliazione anche grazie ad un ruolo attivo di magistrati, avvocati e commercialisti, ed il coinvolgimento, mediante convenzione, del soggetto consortile multidisciplinare ex art. 8 della Legge regionale n. 73/08;

tutto ciò premesso

Le parti convengono di realizzare il seguente

PROGETTO

Obiettivi

- Il progetto, denominato PROGETTO NAUSICAA, è volto a promuovere il ricorso alla conciliazione, ed in particolare a sperimentare la conciliazione delegata dagli uffici giudiziari, secondo le linee del protocollo allegato alla presente convenzione.

- La sperimentazione, salvo diverse e specifiche disposizioni di legge, verterà su tutte le materie aventi ad oggetto diritti disponibili.

Strumenti

- Per realizzare gli obiettivi, il Progetto si avvale dell'OCF e del Servizio di conciliazione presso la Camera di Commercio.

- Prevede inoltre la creazione di sportelli presso il Tribunale e la Corte d'Appello di Firenze ed eventualmente presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze, con la presenza di personale formato sulla conciliazione ed approvato dagli organismi erogatori del servizio di conciliazione (OCF e Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio) presso i quali le parti possano prendere visione dei Regolamenti di conciliazione, delle tariffe praticate, degli elenchi di conciliatori, nonché presentare la domanda per la procedura di conciliazione stragiudiziale da svolgersi presso l'OCF o presso la Camera di Commercio.

- Prevede la redazione di un codice volontario comune di condotta del mediatore 'delegato'.

- Prevede la costituzione di un Comitato paritetico per la realizzazione e la gestione del Progetto, coordinato a rotazione da un Segretario designato dai soggetti sottoscrittori del medesimo.

- La sede del Comitato paritetico è dal 1.1.2010 presso il Consorzio multidisciplinare, previsto dalla legge regionale n. 73/08.

Attività di promozione e formazione

- Le parti dell'intesa si impegnano a dare ampia pubblicità dell'attivazione della sperimentazione, anche attraverso il soggetto consortile multidisciplinare *ex art. 8* della legge regionale n. 73/08, ed a consentire l'affissione all'interno dei rispettivi locali di manifesti ed altro materiale divulgativo.

- Le parti, attraverso le rispettive strutture di informazione e formazione, si impegnano a collaborare al fine di dare una prima informativa di base a tutti i magistrati, avvocati e commercialisti, operanti nell'area oggetto della sperimentazione, e ad organizzare, in coordinamento tra loro, attività formative più mirate a coloro che si manifestino particolarmente interessati ad avvicinarsi alla conciliazione.

Ambito del progetto

- L'ambito territoriale della sperimentazione è quello del distretto della Corte d'Appello di Firenze.

- Per agevolare la sperimentazione si potrà concentrare il primo avvio presso il Tribunale e la Corte d'appello di Firenze, ed estendere quindi il Progetto agli altri Tribunali del distretto, dopo la fase di monitoraggio e verifica dei risultati.

Durata e monitoraggio

- La prima fase della sperimentazione avrà durata di 12 mesi, decorsi i quali si valuteranno i risultati della sperimentazione stessa, in considerazione del

- ● numero di tentativi di conciliazione esperiti preliminarmente al giudizio,

- ● numero di tentativi di conciliazione esperiti alla prima udienza,
- ● numero di tentativi di conciliazione esperiti nel corso del processo,
- ● percentuali di adesioni,
- ● percentuali di accordi sottoscritti,
- ● numero di tentativi per sezione/magistrato aderente o meno alla sperimentazione.

Firenze, 1° dicembre 2009

- Allegato: Protocollo

Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze

Regione Toscana

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze

Organismo di Conciliazione di Firenze - OCF

Camera di Commercio di Firenze

PROTOCOLLO

1. Preliminarmente alla proposizione dell'eventuale azione in giudizio, ai sensi dell'art. 40 Cod. Deont., l'**avvocato** sottopone all'assistito, tra le possibili soluzioni al caso proposto, quella del tentativo di conciliazione stragiudiziale. Analogamente il commercialista nello svolgimento della sua attività professionale, davanti all'insorgere di una controversia sottopone all'assistito, tra le possibili soluzioni al caso proposto, quella del tentativo di conciliazione stragiudiziale. Se il cliente dà il consenso, l'avvocato o il commercialista trasmettono, all'OCF o al Servizio di conciliazione della Camera di commercio, il modulo di attivazione del procedimento. Se la controparte aderisce, il procedimento si svolgerà presso la sede dell'OCF o della Camera di commercio. In caso di esito positivo del tentativo, le parti sottoscriveranno il verbale di conciliazione, secondo quanto previsto dai regolamenti dei rispettivi organismi; in caso di esito negativo, o in ogni caso di insuccesso di eventuali trattative tra le parti, queste ne daranno atto nel primo atto introduttivo del giudizio, al fine di consentire al Giudice di valutare se provvedere o meno secondo quanto dispone il successivo art. 3, ed eventualmente rinnovare il tentativo nelle forme previste dagli artt. 4 e seguenti.

2. Qualora non sia stata intrapresa la via della conciliazione stragiudiziale e sia stata proposta domanda giudiziale, la promozione della soluzione concordata della lite potrà essere perseguita, nel giudizio, nei modi che seguono.

3. Già nel decreto di differimento della prima udienza, previsto dall'art. 168 *bis*, quinto comma, c.p.c., il giudice, utilizzando i poteri di direzione del processo *ex* art. 175 c.p.c., potrà specificamente invitare le parti ad esperire un tentativo di conciliazione, prima dell'udienza indicata, presso l'OCF o il Servizio di

conciliazione della Camera di Commercio, indirizzando le parti alla Segreteria del Progetto Nausicaa.

4. Alla prima udienza *ex art. 183 c.p.c.*, il giudice valuterà l'opportunità di disporre la comparizione delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione *ex art. 185 c.p.c.*, ovvero di invitare le parti a tentare la conciliazione presso l'OCF o il Servizio di conciliazione della Camera di commercio, nel qual caso indirizzerà le stesse alla Segreteria del Progetto Nausicaa.

Il giudice fisserà in ogni caso una nuova udienza, tanto nel caso di tentativo giudiziale, come previsto dal terzo comma dell'*art. 183 c.p.c.*, quanto nel caso di tentativo da esperirsi in sede stragiudiziale, per valutare i risultati del tentativo di conciliazione, e, in caso di esito positivo dello stesso, perché si proceda secondo quanto previsto al successivo *art. 7*.

L'udienza di cui al comma precedente, nel caso di tentativo esperito in sede stragiudiziale, verrà fissata entro un lasso di tempo che consenta alle parti di esperire la procedura di conciliazione stragiudiziale, senza pregiudizio per la durata del processo in corso.

I termini per le memorie di cui all'*art. 183*, sesto comma, *c.p.c.*, in caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, saranno concessi con decorrenza a far data dalla nuova udienza che verrà fissata dal giudice. Nel provvedimento col quale è fissata l'udienza verrà fatta espressa menzione che i termini di cui all'*art. 183*, sesto comma, *c.p.c.* decorreranno solo da tale momento. In ogni caso resteranno salvi ed impregiudicati tutti i diritti ed i termini processuali delle parti ed ogni provvedimento giudiziale.

5. Anche nell'ambito del tentativo di conciliazione giudiziale ai sensi dell'*art. 185 c.p.c.*, ove il giudice valuti l'opportunità - per la natura della causa,

la necessità di plurime sessioni, o altri motivi - che il tentativo prosegua dinanzi al conciliatore, inviterà le parti a ricorrere alla conciliazione stragiudiziale, indirizzandole presso la Segreteria del Progetto Nausicaa.

In tal caso il giudice rinverrà la causa ad altra successiva udienza per consentire lo svolgimento della procedura di conciliazione, nei modi e con le conseguenze di cui all'articolo precedente.

6. Nel corso del processo, il giudice potrà, in ogni momento, rinnovare il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 c.p.c., ovvero invitare le parti ad avviare un tentativo di conciliazione stragiudiziale, procedendo nei modi di cui ai punti che precedono.

7. In tutti i casi in cui venga raggiunto un accordo in sede stragiudiziale successivamente alla pendenza della lite, potrà formarsi in causa processo verbale della convenzione conclusa, con gli effetti di cui all'art. 185 c.p.c., ove non sussistano ragioni ostative, per esempio con riferimento alla natura, disponibile o indisponibile dei diritti che hanno costituito oggetto di accordo, o a circostanze concernenti gli obblighi previsti dalle parti, da valutarsi dal giudice in sede di formalizzazione dell'accordo.

Le parti potranno anche decidere di abbandonare la lite, oppure richiedere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, dando atto dell'accordo raggiunto. In entrambi i casi, il verbale di conciliazione redatto in sede stragiudiziale avrà valore di titolo esecutivo solo nei casi in cui la legge lo prevede, oppure qualora, con riferimento agli obblighi di pagamento di somme di denaro eventualmente in esso contenuti, il verbale venga redatto nella forma della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c..

8. Nell'invito alle parti a ricorrere alla conciliazione allo scopo di dirimere

la controversia, le stesse potranno essere invitate a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione, sul modello di quanto previsto dalla Direttiva n. 2008/52/CE all'art. 5.

9. Il procedimento di conciliazione ha natura volontaria. Le parti sono libere, in qualsiasi momento precedente all'avvenuta conciliazione, di rinunciare alla stessa e di proseguire nel giudizio, senza che ciò possa condizionare l'esito della lite, impegnandosi a rispettare il principio di riservatezza del procedimento di conciliazione, fatte salve le diverse disposizioni normative vigenti.